



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Via Roma, 90 - 25060 Lodrino - BS

CAP 25060
C.F. 00878650175
e-mail: info@comune.lodrino.bs.it

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987
Pec: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it

Prot. N. 4516

Lodrino, li 10/09/2011

Verbale della Commissione Comunale per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e d'Appello

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di settembre, nella residenza comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Comunale preposta alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari con la presenza dei Signori:

Bettinsoli Bruno *Sindaco - Presidente*

Pedersoli Alberto *Consigliere Comunale - Membro ASSENTE*

Bettinsoli Stefano *Consigliere Comunale - Membro*

assistita dal Vice-Segretario dott. Sciatti Armando

LA COMMISSIONE

Visto l'elenco permanente dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di cui all'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art.3 della legge 5 gennaio 1952, n.405, come risulta alla data odierna, e comprendente n. 0 (zero) iscritti;

Visto l'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise - I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Visto l'elenco degli iscrivendi predisposto dall'ufficio anagrafe comunale;

Dato atto che sono state presentate n. 0 (zero) domande di iscrizione;

Visto che negli elenchi vanno compresi tutti i cittadini residenti in questo Comune ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge n.287/1951 prima richiamata con le esclusioni di cui al successivo art. 12 che testualmente recita:

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Visto che rientra nei poteri della Commissione iscrivere d'ufficio anche i cittadini che non hanno fatto domanda purchè residenti nel territorio del Comune e in possesso dei requisiti sopra elencati;

Vista la circolare n. 147 in data 2 gennaio 1953, del Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale è stato precisato che coloro i quali hanno un titolo finale di studio di scuola media di 2° grado devono essere iscritti d'ufficio anche negli elenchi comunali dei Giudici Popolari di 1° grado, essendo la duplice iscrizione degli elenchi comunali prevista dall'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

Visto che occorre, altresì, proporre la cancellazione dagli albi definitivi unificati:

a) di coloro che sono deceduti;

b) di coloro che sono emigrati;

c) di coloro che non sono più in possesso della cittadinanza italiana;

d) di coloro che non hanno conservato i diritti civili e politici;

e) di coloro che non hanno conservato buona condotta morale.

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione giudiziaria;

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante "Riordinamento dei giudici di assise" e successive modificazioni ed aggiunte;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di approvare i seguenti elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise, per il biennio 2022/2023, costituenti parte integrante del presente verbale, la cui consistenza, a seguito delle variazioni apportate, e' la seguente:

NUOVE iscrizioni = n. 0 (zero) nominativi;

CANCELLAZIONI = n. 0 (zero) nominativi.

2) Di non comprendere nell'elenco i seguenti cittadini che ne hanno fatta domanda o che sono stati proposti dall'ufficio, per il motivo a fianco di ciascun segnato:

NESSUN nominativo segnalato.


3) Dare atto, infine, che l'elenco permanente dei Giudici Popolari delle Corti di Assise andrà ad avere, tenuto conto delle variazioni di cui al punto precedente n.1, la seguente consistenza:

| | | |
|--|------------------|----------|
| a) nominativi già iscritti nell'elenco permanente | n. | 0 (zero) |
| b) nominativi proposti per la cancellazione dall'elenco permanente | n. | 0 (zero) |
| | Differenza n. | 0 (zero) |
| c) nominativi proposti per la iscrizione nell'elenco permanente | n. | 0 (zero) |
| | Totale n. | 0 (zero) |

Copia del presente verbale, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, dovrà essere trasmesso, a cura del Sindaco, al Sig. Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il comune è compreso entro il 15 settembre p.v..


Approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Bettinsoli Bruno *Sindaco - Presidente* 

Pedersoli Alberto *Consigliere Comunale – Membro ASSENTE*

Bettinsoli Stefano *Consigliere Comunale - Membro*



Il Vice-Segretario
dott. Sciatti Armando 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che il presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi:

- dal 10/09/2021 al 24/09/2021;
- nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 10/09/2021



Il responsabile del servizio
